

N° 243 del Registro



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

**Ricorsi al Magistrato del Lavoro dipendenti vari per ricalcolo
Trattamento Fine Rapporto - Resistenza -Mandato difesa all'avv.
Olimpia Cimaglia, legale AMAT.**

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 16 (sedici) del mese di ottobre, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visti i ricorsi promossi dai sottoelencati ex dipendenti, rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Longo e Diego Colucci, al fine di ottenere la rideterminazione del Trattamento di Fine Rapporto con l'inclusione del lavoro straordinario svolto e la condanna dell'AMAT al pagamento delle differenze tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbero dovuto percepire, oltre interessi e rivalutazione, nonché al pagamento delle spese dei giudizi:

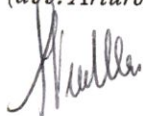
- Monopoli	Antonio	Udienza	20/02/1998;;
- Albano	Cataldo	"	20/02/1998;
- Gallitelli	Nicolino	"	20/02/1998;
- Albano	Vincenzo	"	20/02/1998;
- Boccardi	Donato	"	30/04/1998;
- Convertini	Antonio	"	14/05/1998;
- Ortone	Nicola	"	14/05/1998;
- Montemurro	Luigi	"	21/05/1998;
- Carrieri	Nicola	"	21/05/1998;
- Zizzari	Giulio	"	24/06/1998;

- atteso che nella riunione del 31 luglio u.s., al fine di tentare un bonario componimento delle vertenze, si dava mandato all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale, di contattare i legali della controparte;
- attesa, comunque, la opportunità di dover resistere ai giudizi de quibus, salvo diversa decisione in ordine agli esiti della trattativa innanzi accennata;
- Ritenuto poter affidare l'incarico per la difesa dell'AMAT all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- Visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- Visto il bilancio preventivo 1997;
- Visto lo Statuto aziendale;
- A voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di costituirsi in giudizio nelle cause promosse dai dipendenti in premessa elencati, per i motivi in narrativa specificati, affidando il mandato per la difesa dell'AMAT all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- di porre la presuntiva spesa di £ 1.000.000, a titolo di acconto per fondo spese e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1997, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi";
- di riservarsi ogni e qualsiasi diversa decisione subordinata agli esiti delle trattative in corso con i legali dei ricorrenti in ordine alla definizione transattiva delle questioni.

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



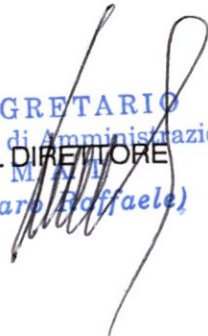
IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **16 OTT. 1997**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. I.
(Semeraro Roffaele)





Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 22/ottobre/1997

Prot. n° : Dir/ 2449/97

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

M. Lucibello 22.10.97

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 16 ottobre 1997, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 239 - 240 - 241 - 242 - 243 - 244.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

18156/97

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per: Albano Vincenzo nato a Taranto il 12/10/1953

residente

in Lama (TA)

ed elettivamente domiciliato in Taranto al Corso Piemonte n. 42 presso lo studio dell'Avv. Diego Colucci che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma giusta delega al margine del presente atto.

COPIA
4853
- 7 OTT. 1997
UFFICIO ALLEGATO

CONTRO

AMAT- Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore.

FATTO

- 1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della resistente azienda di trasporti nel periodo dal 11.10.73 al 30.11.92 svolgendo mansioni di conducente o agente con qualifica di operaio specializzato ed inquadramento finale nel livello 07.
- 2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 10 ore mensili a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio impartiti dalla resistente così come si evince dalla documentazione allegata. Infatti il ricorrente quale addetto al movimento (conducente o agente) riceveva dei turni di servizio in base ai quali egli era tenuto ad effettuare lavoro straordinario per coprire il servizio.

Delego gli Avv. ti Diego Colucci e Paolo Longo a rappresentarmi e a difendermi nel presente giudizio, in quello eventuale di appello o opposizione, nelle esecuzioni mobiliari, immobiliari o presso terzi con ogni facoltà di legge compresa quella di transigere, incassare per mio conto e farsi sostituire occorrendo. Eleggo domicilio presso il loro studio in Taranto al Corso Piemonte n. 42.

Albano Vincenzo
E' autentica
Paolo Longo
Diego Colucci

A.M.A.T. - TARANTO
Prov. Ariv. n° 2152
del 10 OTT. 1997
Dirigente Ammin. Vo F.F.
Area Informatica
Area Legale
Personale
Movimento
Area Tecnica
Ufficio Ragioneria
Ufficio Prod. del Traffico
Ufficio Segreteria
Ufficio Contratti

Depositata in Cancelleria

IL - 2 SET. 1997

IL CANCELLIERE

3.- All'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto.

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la

S C che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R D 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuatività e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3 - Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso de quo.

Tutto ciò premesso il sig. Albano Vincenzo
come in epigrafe rappresentato e difeso

RICORRE

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché,
previ gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto 02 SET. 1997


Avv. Diego Colucci


Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi

il Sig. Manco Pietro residente in Taranto alla via Medaglie d'oro n.188;

il Sig. Tedesco Giuseppe residente in Taranto alla via Gen. Messina n.33;

il Sig. La Fratta Romano residente in Taranto alla via Bergamini n.2 .

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

- 1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.
- 2.- lettera di sollecito

I l P r e t o r e

Inte il ricorso;

F I S S A

Adienza di discussione per il giorno 20 FEB. 1998
ore 9,00 ordinando alle parti di comparire **per-**
sonalmente. Dispone che il ricorso e il presente
decreto siano notificati al convenuto, a cura del-
l'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 15/9/94

Il Cancelliere

5

Il Pretore

**A. M. A. T.**AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI
TARANTO**COMPETENZE DI FINE RAPPORTO DI LAVORO**

DIPENDENTE

ALBANO VINCENZO

MATRICOLA

1011297

QUALIFICA

OPERARIO SPECIALIZZATO

LV

073

DATA ASSUNZIONE

1/1/1973

DATA LICENZIAMENTO

30/1/1992

ANTICIPAZIONE EROGATA

L 19.795.778

Firma C.A. N°

97

30-4-1990

STATO DI SERVIZIO

ANNI

19

+ MESI

2

ANNI

19.167

ASPETTATIVA PRIVATA ANNI

+ MESI

ANNI

=

EFFETTIVI DI SERVIZIO

ANNI

19.167

PERIODO DI ANZIANITA' CONVENZIONALE

ANNI

=

TOTALE 19.167

ACCANTONAMENTO PROGRESSIVO AL 31 DICEMBRE 1991

VALUTAZIONE INDICE ISTAT 4.81340 % RIFERITA AL MESE DI NOVEMBRE 1984

ACCANTONAMENTO DELL'ANNO

TOTALE T.F.R. ACCANTONATO

ANTICIPAZIONE LORDA PERCEPITA NELL'ANNO 1084

TOTALE T.F.R. MATURATO ALLA DATA DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

IMPORTO COMPETENZE	ANNI DI LAVORO (E DODICESIMI)	VALORE MEDIO	REDDITO DI RIFERIMENTO (R)
674.319	19.167	2756.890	21.081.680
1.200.000	10	120.000	
1.200.000	11	128.000	
6681.680	11	1.804.319	
al	%	= L	+
al	%	= L	+
al	%	= L	+
al	%	= L	+
al	%	= L	+

DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA

IMPORTO T.F.R.	674.319
Riduzione (L. 500.000 per ogni anno di servizio)	
L. 500.000 x 19.167	9.583.500
IMPONIBILE	L 24.090.819
ALiquOTA	% 19,49
IMPOSTA	4.695.301
IMPOSTA ASSOLTA SU ANTICIPAZIONE	1.843.178
	2.852.123

TOTALE T.F.R. AL NETTO DELL'I.R.P.E.F.

ANTICIPAZIONE USUFRUITA

NETTO A PAGARE

Si dichiara che gli importi indicati, relativi ai conteggi per trattamento di fine rapporto di lavoro del dipendente sopra intestato, sono quelli spettanti ai sensi della legislazione vigente.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI

Il Capo Ufficio

13 GEN 1993

ATTESTAZIONE DI QUIETANZA

Dichiaro di aver ricevuto la copia della presente distinta, relativa ai conteggi del mio T.F.R. e di aver ricevuto la somma sopra indicata per tale trattamento.

Data

Firma del dipendente

Copia conforme all'originale

Taranto 24 SET. 1997



[Handwritten signature]
CANCELLIERE

COPIA DI APPREZZAMENTO
IN DATA 24 SET. 1997
A. della Corte d'Appello
di Taranto
AMAT IN
PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PROTEMPORE

BATISTINI n. 657

mediante la quale si è provveduto all'original

a mani.

a mani dell'Impiegato
addetto alla Segreteria incaricato alla ricezione atti

11/10/1997

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LEGGE
SEZIONE DISTACCATATA DI TARANTO

STUDIO LEGALE
AVV. PAOLO LONGO
AVV. DIEGO COLUCCI
CORSO PIEMONTE N. 42 74100 TARANTO
TEL. 099/7302139 - FAX 7301140

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per: Carrieri Nicola nato a Taranto il 24/09/1932

residente

in Taranto al viale Trentino n.151

ed elettivamente domiciliato in Taranto al Corso Piemonte n. 42 presso lo studio dell'Avv. Diego Colucci che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma giusta delega al margine del presente atto.

CONTRO

AMAT- Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale
rappresentante pro tempore.

FATTO

1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della resistente azienda di trasporti nel periodo dal 25.11.63 al 24.09.92 svolgendo mansioni di conducente o agente con qualifica di agente di movimento ed inquadramento finale nel livello quinto

2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 20 ore mensili a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio impartiti dalla resistente così come si evince dalla documentazione allegata. Infatti il ricorrente quale addetto al movimento (conducente o agente) riceveva dei turni di servizio in base ai quali egli era tenuto ad effettuare lavoro straordinario per coprire il servizio.

Delego gli Avv.ti Diego Colucci e Paolo Longo a rappresentarmi e a difendermi nel presente giudizio, in quello eventuale di appello o opposizione, nelle esecuzioni mobiliari, immobiliari o presso terzi con ogni facoltà di legge compresa quella di transigere, incassare per mio conto e farsi sostituire occorrendo. Eleggo domicilio presso il loro studio in Taranto al Corso Piemonte n. 42

La firma è autentica.

[illegible]

Deposited in Cancellaria

14 - 2 SET. 1997

11 CANCELLIERE

3.- All'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto.

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la

S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuatività e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso de quo.

Tutto ciò premesso il sig. Carrieri Nicola
come in epigrafe rappresentato e difeso

RICORRE

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché,
previ gli incombenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio ~~a seguito di~~ ~~esperanda~~ C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto **02 SET. 1997**

Avv. Diego Colucci

Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi

il Sig. Lenoci Vitantonio residente in Taranto alla via Millo n.3;

il Sig. Leone Carlo residente in Taranto alla via Dante n. 436;

il Sig. Lincusso Pietro residente in Taranto alla via Forleo n. 21 .

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

- 1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.
- 2.- lettera di sollecito

Il Pretore

~~Letto~~ il ricorso;

F I S S A

L'udienza di discussione per il giorno 21.5.98
ore 9.30 ordinando alle parti di comparire personalmente. Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 18.9.97

Il Pretore



Il Cancelliere 5

**A. M. A. T.**AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI
TARANTO**COMPETENZE DI FINE RAPPORTO DI LAVORO**

DIPENDENTE	CARRIERI NICOLA		MATRICOLA	114365
QUALIFICA	AGENTE DI MOVIMENTO	LIV.	0,5	DATA ASSUNZIONE 25/11/63
				DATA LICENZIAMENTO 24/09/92

ANTICIPAZIONE EROGATA

L. _____

Delibera C. A. N° _____

del _____

STATO DI SERVIZIOANNI 28 + MESI 10 = ANNI 28,833

ASPETTATIVA PRIVATA ANNI _____ + MESI _____ = ANNI _____

EFFETTIVI DI SERVIZIO ANNI 28,833 + (A) _____

PERIODO DI ANZIANITA' CONVENZIONALE ANNI _____ = _____

TOTALE 28,833 (B)

ACCANTONAMENTO PROGRESSIVO AL	31 DICEMBRE 1991	L	51.949.427	+
RIVALUTAZIONE INDICE ISTAT	3,65585 % RIFERITA AL MESE DI SETTEMBRE/92	L	1.899.193	+
ACCANTONAMENTO DELL'ANNO		L	2.102.303	=
TOTALE T.F.R. ACCANTONATO		L	55.950.923	+
ANTICIPAZIONE LORDA PERCEPITA NELL'ANNO		L		=
TOTALE T.F.R. MATURATO ALLA DATA DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO		L	55.950.923	-

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA

IMPORTO COMPETENZE	ANNI DI LAVORO (E DODICESIMI)	VALORE MEDIO	REDDITO DI RIFERIMENTO (C)
55.950.923	28,833	1.940.517	23.286.204
L. 7.200.000	al 10 %	= L. 720.000	+
L. 7.200.000	al 22 %	= L. 1.584.000	+
L. 8.886.204	al 27 %	= L. 2.399.275	+
L. _____	al _____ %	= L. _____	+
L. _____	al _____ %	= L. _____	+
L. _____	al _____ %	= L. _____	+
L. _____	al _____ %	= L. _____	+
L. _____	al _____ %	= L. _____	+
L. _____	al _____ %	= L. _____	=

**DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE
E DELL'IMPOSTA**

IMPORTO T.F.R.	L	55.950.923	-
Riduzione: (L. 500.000 per ogni anno di servizio)			
L. 500.000 x 28,833	L	14.416.500	=
IMPONIBILE	L	41.534.423	x
ALIQUOTA	%	20,20	=
IMPOSTA		8.389.953	=
IMPOSTA ASSOLTA SU ANTICIPAZIONE			= 8.389.953

L. 4.703.275	(D)	TOTALE T.F.R. AL NETTO DELL'I.R.P.E.F.	L	47.160.970	-
L. 4.703.275	x 100: (C) L. 23.286.204	ANTICIPAZIONE USUFRUITA	L		=
ALIQUOTA 20,20 %		NETTO A PAGARE	L	47.160.970	-

Si dichiara che gli importi indicati, relativi ai conteggi per trattamento di fine rapporto di lavoro del dipendente sopra intestato, sono quelli
scattanti ai sensi della legislazione vigente

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI

Taranto 29 SET. 1997



IL CANCELLIERE

...TE DI AFFELLO DI C...

$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right) = -\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} k x^2 \right)$

Personen der am 1. April 1914 in der Gemeinde

DATE 12-10-77 PAGE 1057

...consegna di *L. P.* conforme all'original
a mani.

a mani dell'impiegato Maurizio F...
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione alla

11. 10/15/1871

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTRICTATA DI TARANTO

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per: Ortone Nicola nato a Bitonto (BA) il 31/05/1935

residente

in Taranto alla via Duca di Genova n.76

ed elettivamente domiciliato in Taranto al Corso Piemonte n. 42 presso lo studio dell'Avv. Diego Colucci che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma giusta delega al margine del presente atto.

CONTRO

AMAT- Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore.

FATTO

- 1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della resistente azienda di trasporti nel periodo dal 19.01.58 al 31.01.94 svolgendo mansioni di conducente o agente con qualifica di F.F. capolinea ed inquadramento finale nel livello sesto
- 2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 30 ore mensili a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio impartiti dalla resistente così come si evince dalla documentazione allegata. Infatti il ricorrente quale addetto al movimento (conducente o agente) riceveva dei turni di servizio in base ai quali egli era tenuto ad effettuare lavoro straordinario per coprire il servizio.

Delego gli Avv. ti Diego Colucci e Paolo Longo a rappresentarmi e a difendermi nel presente giudizio, in quello eventuale di appello o opposizione, nelle esecuzioni mobiliari, immobiliari o presso terzi con ogni facoltà di legge compresa quella di transigere, incassare per mio conto e farsi sostituire occorrendo. Eleggo domicilio presso il loro studio in Taranto al Corso Piemonte n. 42

Ortone Nicola
La firma è autografa
Diego Col
Paolo Longo

A.M.A.T. - TARANTO
Prot. Arrivo nr. 12150
del 10.11.1997
Dirigente Ammin.vo F.F.
Area Informatica
Area Legale
Area Personale
Area Movimento
Area Tecnica
Ufficio Ragioneria
Ufficio Prod. del Traffico
Ufficio Segreteria
Ufficio Contratti

Deposita in Cancelleria

11.11.1997

IL CANCELLIERE

3.- All'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto.

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la

S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuatività e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso de quo.

Tutto ciò premesso il sig. Ortone Nicola
come in epigrafe rappresentato e difeso

RICORRE

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché,
previ gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto 09 LUG. 1997

Avv. Diego Celucci

Avv. Paolo Longo


In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi

il Sig. Picuno Cosimo residente in Lama (TA) alla via Gregorio VII n.17;

il Sig. D'Addario Giuseppe residente in Taranto alla via Atenisio n.10;

il Sig. Sallustio Raffaele residente in Taranto alla via Duomo n.249 .

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

- 1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.
- 2.- lettera di sollecito

Il Pretore

~~Per~~ il ricorso;

F I S S A

~~Fiducia~~ di discussione per il giorno 14.5.98
~~Da~~ 9.30 ordinando alle parti di comparire per-
~~sonalmente.~~ Dispone che il ricorso e il presente
~~Decreto~~ siano notificati al convenuto, a cura del
l'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 18.9.97

5

Il Cancelliere

Il Pretore

[Signature]

**A.M.A.T.**AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI
TARANTO**COMPETENZE DI FINE RAPPORTO DI LAVORO**

DIPENDENTE

ORTONE NICOLA

MATRICOLA

167851

QUALIFICA

F.F. CAPOLINEA

LV.

06

DATA ASSUNZIONE

19/01/58

DATA LICENZIAMENTO

31/01/94

ANTICIPAZIONE EROGATA

L. 4.500.000

Debiti O.A. n°

333

25-10-1984

STATO DI SERVIZIO

ANNI 36

+ MESI 1

ANNI 36.000

ASPETTATIVA PRIVATA ANNI

+ MESI

ANNI

EFFETTIVI DI SERVIZIO

ANNI

PERIODO DI ANZIANITA' CONVENZIONALE

ANNI

TOTALE 36.000

ACCANTONAMENTO PROGRESSIVO AL

31-DICEMBRE-1993

RIVALUTAZIONE INDICE ISTAT

0,54952

% RIFERITA AL MESE DI

GENNAIO/94

ACCANTONAMENTO DELL'ANNO

TOTALE T.F.R. ACCANTONATO

ANTICIPAZIONE LORDA PERCEPITA NELL'ANNO

1984

TOTALE T.F.R. MATURATO ALLA DATA DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTAIMPORTO
COMPETENZEANNI DI LAVORO
(E DOCCESMI)VALORE
MEDIOREDDITO DI
RIFERIMENTO (R)

61.054.355 36.000 188.621 22.351.452

L. 200.000 al 10 % = L. 20.000

L. 200.000 al 22 % = L. 44.000

L. 951.452 al 21 % = L. 200.805

L. al % = L.

L. al % = L.

L. al % = L.

L. al % = L.

L. al % = L.

L. al % = L.

DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE**E DELL'IMPOSTA**

IMPORTO T.F.R.

L. 61.054.355

Riduzione: (L. 500.000
per ogni anno di servizio)

L. 500.000 x 36.000

L. 18.000.000

IMPONIBILE

L. 49.054.355

ALiquOTA

L. 19.92

IMPOSTA

L. 9.711.628

IMPOSTA ASSOLTA SU ANTICIPAZIONE

L. 9.711.628

TOTALE T.F.R. AL NETTO DELL'I.R.P.E.F.

L. 51.282.727

ANTICIPAZIONE USUFRUITA

L. 4.500.000

NETTO A PAGARE

L. 52.782.727

Si dichiara che gli importi indicati, relativi ai conteggi per trattamento di fine rapporto di lavoro del dipendente sopra intestato, sono quelli spettanti ai sensi della legislazione vigente.

TARANTO, 22 MARZO 1994

ATTESTAZIONE DI QUIETANZA

Dichiaro di aver ricevuto la copia della presente distinta, relativa ai conteggi del mio T.F.R. e di aver ricevuto la somma sopra indicata per tale trattamento.

Data 30/03/94

Firma del dipendente

Ortone Nicola

Copia conforme all'originale

Taranto 29 SET. 1997



IL CANCELLIERE

CORTE DI APPELLO DI LECCE

UFFICIO DI TARANTO-UFFICIO

Il parte costituita in...

ente addetto al sindacato...

Il presente atto al Sig. ...

... ..

... E. BATTISTI ...

... .. di copia originale

... ..

... .. dell'impiegato

addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione

... ..

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNIP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATTA DI TARANTO

STUDIO LEGALE DI BIASE
Avv. GIUSEPPE DI BIASE
Avv. PAOLO LONGO
Avv. DIEGO COLUCCI
C.so Piemonte n. 42
74100 TARANTO
Tel. 099/7302139-7301140 Fax 099/7301140

STUDIO LEGALE
Avv. PAOLO LONGO
Avv. DIEGO COLUCCI
CORSO PIEMONTE N. 42 74100 TARANTO
TEL. 099/7302139 - FAX 7301140

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

18155/97
ORIGINALE

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per: Gallitelli Nicolino nato a Bernalda (MT) il 02/07/1943 residente in Taranto
ed elettivamente domiciliato in Taranto al Corso Piemonte n. 42 presso lo
studio dell'Avv. Diego Colucci che lo rappresenta e difende unitamente
all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma giusta delega al margine del
presente atto.

N. Cron. 26948 Mod. A
CONTROVERSIA LAVORO
Ind. trasferta L. 5.920
Taranto, 17-7-1997
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

CONTRO

AMAT- Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale
rappresentante pro tempore.

FATTO

- 1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della
resistente azienda di trasporti nel periodo dal 13.11.63 al 31.03.96
svolgendo mansioni di impiegato con qualifica di segretario ed
inquadramento finale nel livello quinto
- 2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in
modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 20 ore
mensili a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio
impartiti dalla resistente così come si evince dalla documentazione
allegata. Infatti, il ricorrente quale addetto all'officina deposito in qualità
di impiegato riceveva ordini di servizio giornalieri che gli imponevano
l'effettuazione di lavoro straordinario per coprire il servizio.
- 3.- All'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è
visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro
straordinario svolto in modo siffatto.

Delego gli Avv. ti Diego
Colucci e Paolo Longo a
rappresentarmi e a
difendermi nel presente
giudizio, in quello
eventuale di appello o
opposizione, nelle esecu-
zioni mobiliari, im-
mobiliari o presso terzi
con ogni facoltà di legge
compresa quella di
transigere, incassare per
mio conto e farsi
sostituire occorrendo.
Eleggo domicilio presso
il loro studio in Taranto
al Corso Piemonte n. 42

Gallitelli
Nicolino

La firma è autentica.

Delegati
Diego Colucci
Paolo Longo

A.M.A.T. - TARANTO	Prot. Arrivo n° 12153	del 10-07-1997	Dirigente Ammin. Vo. P.	Area Informatica	Area Legale	Area Personale	Area Movimento	Area Tecnica	Ufficio Ragioneria	Ufficio Prod. del Traffico	Ufficio Segreteria	Ufficio Contratti

Depositate in Cancelleria
IL 12 SET. 1997
CANCELLERIA

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la

S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuità e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso de quo.

Tutto ciò premesso il sig. Gallitelli Nicolino

come in epigrafe rappresentato e difeso

RICORRE

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché,
previ gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto 02 SET. 1997

Avv. Diego Colicci

Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi

- il Sig. Buonomo Cosimo residente in Taranto alla via Plateja n.154;
- il Sig. Caracciolo Carlo residente in Taranto alla via Gen. Messina n.87;
- il Sig. Gallitelli Benito residente in Taranto alla via Archimede pal. M sc. A .

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

- 1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.
- 2.- lettera di sollecito

Il Pretore

letto il ricorso;

F I C H A

l'udienza di discussione per il giorno 20 FEB 1998
ore 9,00 ordinando alle parti di comparire personalmente. Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 15/4/98

Il Cancelliere

5

Il Pretore

PROSPETTO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DEL : 27/05/1996

AZIENDA : 1 - AMAT Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DIPENDENTE : 143625 - GALLITELLI NICOLINO

DATA ASS.	DATA ASS. CONV.	DATA CESS. RAPP.	ANNI MESI ANZ.
13/11/1963	13/11/1963	31/03/1996	32 5

DESCRIZIONE	RITENUTE	COMPETENZE
-------------	----------	------------

Anticipo tfr del 31/03/1986	16.911.400	
TFR 31/12 a. p. complessivo maturato		59.560.131
Totale anticipi già erogati	16.911.400	
TFR 31/12 a. p. da erogare L.	42.648.731	
Rivalutazione di L.	42.648.731 X 0,903920 %	385.510
TFR effettivo lordo anno in corso		803.148

TOTALI	16.911.400	60.748.789
--------	------------	------------

TOTALE IMPORTO TFR	43.837.389
--------------------	------------

Ammontare lordo T.F.R.	60.748.789	-
Rid. norm. 16.208.500 Part-time	16.208.500	+
Altre somme	0	+
Preavviso	0	+
Anticipi C.C.N.L.	0	=

Imponibile fiscale liquidazione	44.540.289	X
Aliquota media	19,96	% =

Imposta dovuta	8.890.242	-
Imposta su anticip. / preavv.	1.041.552	=
Imposta residua	7.848.690	
Importo Netto T.F.R.	35.988.699	

CALCOLO ALIQUOTA DA APPLICARE ALLA LIQUIDAZIONE

Ammontare lordo T.F.R.	60.748.789	X
Valore costante	144	/
Mesi di anzianità	389	=

Imponibile di riferimento per calcolo aliquota	22.487.983
Ritenuta su imponibile di riferimento	4.487.755

Aliquota media	4.487.755 / 22.487.983 * 100 = 19,96
----------------	--------------------------------------

Dichiaro di aver ricevuto la somma di L. 35.988.699 a saldo di quanto dovuto per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto a tergo.

Dichiaro inoltre di non aver più nulla da pretendere per qualsiasi titolo o ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia spettanza inerente al rapporto di lavoro cui la presente liquidazione si riferisce.

Data : 27/05/1996

Firma :

Gallitelli Nicolino

Copia conforme all'originale

Taranto 24 SET. 1997



IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad ... della parte costituita in atti, io sottoscritto ... addetto al suindicato ufficio,

ho ... il presente atto al Sig. AMAT-UN

persona del reparto ... le ... tempo

abitante in ... E. ZANNI n. 627

mediante consegna di copia conforme all'originale

a mani.

a mani dell'impiegato Luciano Raffaele
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione ...

10/09/97

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

STUDIO LEGALE
AVV. PAOLO LONGO
AVV. DIEGO COLUCCI
CORSO PIEMONTE N. 42 74108 TARANTO
TEL. 099/7302139 - FAX 7301140

C O P I A

RICORSO EX ART. 414 CPC

presente atto.

CONTRO

AMAT- Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale
rappresentante pro tempore.

FATTO

1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della resistente azienda di trasporti nel periodo dal 23.12.72 al 31.03.96 svolgendo mansioni di conducente o agente con qualifica di addetto manutenz. ed inquadramento finale nel livello settimo

2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 10 ore mensili a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio impartiti dalla resistente così come si evince dalla documentazione allegata. Infatti il ricorrente quale addetto al movimento (conducente o agente) riceveva dei turni di servizio in base ai quali egli era tenuto ad effettuare lavoro straordinario per coprire il servizio.

3.- All'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto.

Delego gli Avv. ti Diego Colucci e Paolo Longo a rappresentarmi e a difendermi nel presente giudizio, in quello eventuale di appello o opposizione, nelle esecuzioni mobiliari, immobiliari o presso terzi con ogni facoltà di legge compresa quella di transigere, incassare per mio conto e farsi sostituire occorrendo. Eleggo domicilio presso il loro studio in Taranto al Corso Piemonte n. 42

La firma è autentica.

A.M.A.T. - TARANTO
 col. Arrivo n° 1059
 10 OTT. 1997
 Ugente Ammin.vo F.F.
☐ Informatica
☐ Legale
☐ Personale
☐ Movimento
☐ Tecnica
☐ Ragioneria
☐ Prod. del Traffico
☐ Segreteria
☐ Contratti
 Od 49

Depositata in Cancelleria

- 2 SET. 1997

1
CANCELLIER

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la

S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuatività e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso de quo.

Tutto ciò premesso il sig. Albano Cataldo

come in epigrafe rappresentato e difeso

RICORRE

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché,
previ gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

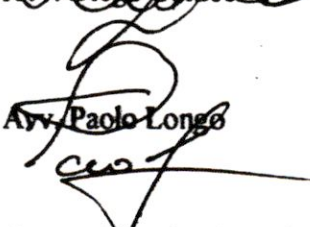
CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto

02 SET. 1987


Avv. Diego Colucci


Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi

- il Sig. Calculi Mario residente in Talsano (TA) alla via F. Como n.2/141;
- il Sig. Arena Piero residente in Taranto alla via Oberdan n.133;
- il Sig. De Giorgi Cosimo residente in Talsano (TA) alla via Gregorio VII n.17 .

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

- 1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.
- 2.- lettera di sollecito

Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno

ore 9,00 seg. ordinando alle parti di comparire personalmente. Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 15/9/98

Il Cancelliere 5

Il Pretore

20/2/1998
8661 8110 2 FFA 1998

PROSPETTO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DEL : 27/05/1996

AZIENDA : 1 - AMAT Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DIPENDENTE : 100799 - ALBANO CATALDO

DATA ASS.	DATA ASS. CONV.	DATA CESS. RAPP.	ANNI MESI ANZ.
23/12/1972	23/12/1972	31/03/1996	23 3

DESCRIZIONE	RITENUTE	COMPENZE
-------------	----------	----------

Anticipo tfr del 07/07/1989	14.484.306	
TFR 31/12 a. p. complessivo maturato		43.761.004
Totale anticipi già erogati	14.484.306	
TFR 31/12 a. p. da erogare L. 29.276.698		
Rivalutazione di L. 29.276.698 X 0.903920		264.638
TFR effettivo lordo anno in corso		805.801

TOTALI	14.484.306	44.831.443
--------	------------	------------

TOTALE IMPORTO TFR	30.347.137
--------------------	------------

Ammontare lordo T.F.R.	44.831.443	-
Rid. norm. 11.625.000 Part-time 0	11.625.000	+
Altre somme	0	+
Preavviso	0	+
Anticipi C.C.N.L.	0	=

Imponibile fiscale liquidazione	33.206.443	X
Aliquota media	20.15	% =

Imposta dovuta	6.681.098	-
Imposta su anticip. / presov.	945.744	=
Imposta residua	5.745.354	
Importo Netto T.F.R.	24.601.783	

CALCOLO ALIQUOTA DA APPLICARE ALLA LIQUIDAZIONE

Ammontare lordo T.F.R.	44.831.443	X
Valore costante	144	/
Mesi di anzianità	279	=
Imponibile di riferimento per calcolo aliquota	23.138.809	
Ritenuta su imponibile di riferimento	4.663.478	

Aliquota media	4.663.478 / 23.138.809 * 100 = 20.15
----------------	--------------------------------------

Dichiaro di aver ricevuto la somma di L. 24.601.783 a saldo di quanto dovuto per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto a tergo.

Dichiaro inoltre di non aver più nulla da pretendere per qualsiasi titolo o ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia aspettanza inerente al rapporto di lavoro con la presente liquidazione e riferisce.

Data : 27/05/1996

Firma :

Albano Cataldo

Copia conforme all'originale

Taranto 24 SET. 1997



IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto, assistente addetto al suindicato ufficio,

ho consegnato il presente atto al Sig. AMAT IN
PERSONA DEL LEGALE RAPP. PRO TEMPORE

abitante in Via BATISTI n. 657

mediante consegna di copia conforme all'originale
a mani.

a mani dell'impiegato Simone Raffaele
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti

[Handwritten signature]

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

18862/97

Pretura Circondariale di Taranto

Ricorso ex art. 414 cpc

Per: Boccardi Donato nato ad Olgiate Comasco (CO) il 10/06/1937

e residente in Mottola (TA) alla via Giusti n. 2, elettivamente

domiciliato in Taranto presso lo studio dell'Avv. Diego Colucci,

al c.so Piemonte n. 42, che lo rappresenta e difende unitamente

all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma giusta delega a margine

del presente atto.

CONTRO

A.M.A.T. - Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto, in per

sona del legale rappresentante pro-tempore.

FATTO

1- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a

favore della resistente azienda di trasporti nel periodo dal

06/07/1971 al 31/05/1997 svolgendo mansioni di conducente o

agente di movimento con qualifica di autista ed inquadramento

finale nel livello quinto.

2- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativa

mente ed in modo non occasionale lavoro straordinario nella mi

sura media di 20 ore mensili a ciò essendo tenuto in base ai

turni ed agli ordini di servizio impartiti dalla resistente co

sì come si evince dalla documentazione allegata. Infatti il

ricorrente quale addetto al movimento (conducente o agente) ri

ceveva dei turni di servizio in base ai quali egli era tenuto

ad effettuare lavoro straordinario per coprire il servizio.

N. Cron. 24951 Mod. A

CONTROVERSIA LAVORO
Ind. trasferita - L. 5.920

Taranto, 7 OTT. 1997
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

A.M.A.T. - TARANTO

Prot. Arrivo n° 12155

del 10 OTT. 1997

Dirigente Ammin.vo F.F.

Area Informatica

Area Legale

Area Personale

Area Movimento

Area Tecnica

Ufficio Ragioneria

Ufficio Prod. del Traffico

Ufficio Segreteria

Ufficio Contratti

Delega l'Avv. Diego Colucci

e l'Avv. Paolo Longo

a rappresentarmi e difendermi

nel presente procedimento, in

quello eventuale di appello o

opposizione, nella esecuzione

mobiliari, immobiliari o presso

terzi, in sede fallimentare, con

ogni facoltà di legge, compresa

quella di conciliare, transigere,

incassare per mio conto e

farsi sostituire occorrendo.

Eleggo domicilio in Taranto

al Corso Piemonte n. 42.

Boccardi Donato

Taranto, 8 SET. 1997

La firma è autentica.

Diego Colucci
Paolo Longo

Depositata in Cancelleria

11 SET. 1997

IL CANCELLIERE

3- all'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto.

DIRITTO

1- Stabilisce l'art.2120 cc al co. 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt.2120 e 2121 cc, nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art.1 della L. n.297/1982 (Stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poichè l'art.5 della L. n.260/1949, nel testo di cui alla L. n.90/1954, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., Sent. n. 8102 del 25/07/1995).

2- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima dell'entrata in vigore della L. n. 7/1982: infatti ha stabilito la S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla L. n. 297/1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cc e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15/03/1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione". (Cass. Sez. Lav., Sent. n. 7136 del 29/08/1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dall'azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuità e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità. Ma vi è di più. La circostanza per l'effettuazione

di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva un'esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso "de quo".

Tutto ciò premesso il Sig. Boccardi Donato, come in epigrafe rappresentato e difeso

RICORRE

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché, previ gli incombeni di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.

- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino

all'effettivo soddisfo.

- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto 09 SET. 1997

Avv. Diego Colucci

Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinata all'azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonchè le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre che venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "vero che".

Si indicano a testi:

il Sig. Cristofaro Giovanni residente in Taranto al v.le Magna Grecia n. 258;

il Sig. Bagnardi Mario residente in Taranto al c.so Piemonte n.21;

il Sig. Donvito Giacinto residente in Palagianello (TA) alla via N. Sauro n. 1 .

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U.

al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R.

per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

1- prospetto di liquidazione del T.F.R.;

2- lettera di sollecito.

AZIENDA : 1 - AMAT Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto

DIPENDENTE : 108114 - BOCCARDI DONATO

DATA ASS.
6/07/1971DATA ASS. CONV.
6/07/1971DATA CESS. RAPP.
31/05/1997ANNI MESI AP
25 11

DESCRIZIONE	RITENUTE	COMPETENZE
TFR 31/12 a. p. complessivo maturato		55.075.61
Totale anticipi gia' erogati	11.329.611	
TFR 31/12 a. p. da erogare L.	43.746.006	
Rivalutazione di L. 43.746.006 X	1,196973%	523.51
TFR effettivo lordo anno in corso		1.249.70
TOTALI	11.329.611	56.849.02

T O T A L E I M P O R T O T F R 45.519.41

Ammontare lordo T.F.R.	56.849.028	-
Rid. norm. 13.000.000 Part-time	13.000.000	+
Altre somme	0	+
Preavviso	0	+
Anticipi C.C.N.L.	0	=
Imponibile fiscale liquidazione	43.849.028	X
Aliquota media	20,98	% =
Imposta dovuta	9.199.526	-
Imposta su anticip. / preavv.	556.828	=
Imposta residua	8.642.698	
Importo Netto Anticipi	10.772.793	
Importo Netto T.F.R.	36.876.719	
Importo Netto Totale	47.649.502	

Dichiaro di aver ricevuto la somma di L. 36.876.719 a saldo di quanto dovutomi per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto a tergo.

Dichiaro inoltre di non aver piu' nulla da pretendere per qualsiasi titolo o ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia aspettanza inerente al rapporto di lavoro cui la presente liquidazione si riferisce.

Ricevo inoltre il libretto di lavoro N. _____ rilasciato il _____ dal comune di _____.

Data : 29/07/1997

Firma : _____

Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 30/4/98
ore 10 ordinando alle parti di comparire per-
sonalmente. Dispone che il ricorso e il presente
decreto siano notificati al convenuto, a cura del-
l'Ufficiale, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 10/9/97

Il Cancelliere

Il Pretore

Copia conforme all'originale

Taranto 24 SET. 1997
IL CANCELLIERE

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTAGGATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

La parte costituita in atti, lo sottoscritto addetto al suindicato ufficio,

il presente atto al Sig. AMAT- un

persona che esete coll. le po sempre

C. BASTI n. 657

mediante consegna di copia conforme all'originale

a mani.

a mani dell'impiegato Simone Raffaele
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti.

Il [firma]

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTAGGATA DI TARANTO

18153/97

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

COPIA

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per: Montemurro Luigi nato a Palagianello (TA) il 16/12/⁴⁴ residente in Palagianello (TA)
ed elettivamente domiciliato in Taranto al Corso Piemonte n. 42 presso lo
studio dell'Avv. Diego Colucci che lo rappresenta e difende unitamente
all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma giusta delega al margine del
presente atto.

24952
CONTROVERGIA LAVORO
Ind. trasferita L. 5.920
7 OTT. 1997
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

CONTRO

AMAT- Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale
rappresentante pro tempore.

FATTO

- 1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della
resistente azienda di trasporti nel periodo dal 30.07.73 al 31.12.96
svolgendo mansioni di conducente o agente con qualifica di autista
ed inquadramento finale nel livello quinto
- 2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in
modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 20 ore
mensili a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio
impartiti dalla resistente così come si evince dalla documentazione
allegata. Infatti il ricorrente quale addetto al movimento (conducente o
agente) riceveva dei turni di servizio in base ai quali egli era tenuto ad
effettuare lavoro straordinario per coprire il servizio.
- 3.- All'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è
visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro
straordinario svolto in modo siffatto.

Delego gli Avv. ti Diego
Colucci e Paolo Longo a
rappresentarmi e a
difendermi nel presente
giudizio, in quello
eventuale di appello o
opposizione, nelle esecu-
zioni mobiliari, im-
mobiliari o presso terzi
con ogni facoltà di legge
compresa quella di
transigere, incassare per
mio conto e farsi
sostituire occorrendo.
Eleggo domicilio presso
il loro studio in Taranto
al Corso Piemonte n. 42

Montemurro Luigi
E. Montemurro
Paolo Longo
Diego Colucci

Deposita in Cancelleria

2 SET. 1997

CANCELLIERE

A.M.A.T. - TARANTO
Prot. Arrivo n° 1856
del 10 OTT. 1997
Dirigente Amm. vo F.F.
Area Informatica
Area Legale
Area Personale
Area Movimento
Area Tecnica
Ufficio Ragioneria
Ufficio Prod. del Traffico
Ufficio Segreteria
Ufficio Contratti

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la

S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuatività e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso de quo.

Tutto ciò premesso il sig. Montemurro Luigi

come in epigrafe rappresentato e difeso

RICORRE

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché,
previ gli incombenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

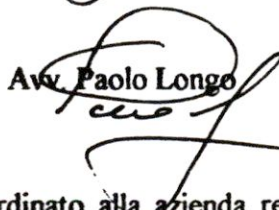
- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.

- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.

- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto 02 SET. 1997


Avv. Diego Colucci


Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi

- il Sig. Donvito Giacinto residente in Palagianello (TA) alla via N. Sauro n.1;
- il Sig. Spina Giovanni residente in Taranto alla via Cripta del Redentore n.2;
- il Sig. Pugliese Egidio residente in Lama (TA) alla via Fresie n.4 .

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

- 1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.
- 2.- lettera di sollecito

Il Pretore

~~Letto~~ il ricorso;

F I S S A

L'udienza di discussione per il giorno 21.5.98
ore 9.30 ordinando alle parti di comparire personalmente. Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 18.9.97

Il Cancelliere

5

Il Pretore



PROSPETTO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DEL : 28/02/1997

AZIENDA : 1 - AMAT Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto

DIPENDENTE : 164240 - MONTEMURRO LUIGI

DATA ASS. 30/07/1973 DATA ASS. CONV. 30/07/1973 DATA CESS. RAP. 31/12/1996 ANNI MESI ANZ. 23 5

DESCRIZIONE	RITENUTE	COMPETENZE
TFR 31/12 a. p. complessivo maturato		57.334.612
TFR 31/12 a. p. da erogare L. 57.334.612		1.962.009
Rivalutazione di L. 57.334.612 X 3,422172 %		42.014
TFR effettivo lordo anno in corso		
TOTALI	0	59.338.715
TOTALE IMPORTO TFR		59.338.715
Ammontare lordo T.F.R.		57.376.626
Rid. norm. 11.708.000 Part-time	0	11.708.000
Altre somme		0
Preavviso		0
Anticipi C.C.N.L.		
Imponibile fiscale liquidazione		45.668.626
Aliquota media		21,61 %
Imposta dovuta		9.868.990
Imposta su anticip. / preavv.		0
Imposta residua		9.868.990
Importo Netto T.F.R.		47.507.636

Dichiaro di aver ricevuto la somma di L. 47.507.536 a saldo di quanto dovutomi per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto a tergo.

Dichiaro inoltre di non aver piu' nulla da pretendere per qualsiasi titolo o ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia spettanza inerente al rapporto di lavoro cui la presente liquidazione si riferisce.

Ricevo inoltre il libretto di lavoro N. _____ rilasciato il _____ dal comune di _____

Data : 28/02/1997

Firma : Montemurro Luigi

Copia conforme all'originale

Taranto 29 SET. 1997



IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, lo sottoscritto Assistente addetto al sindacato di rito,

ha notificato il presente atto al Sig. ANAT-14

persona del suo legale rappresentativo pro Tempore

abitante in Taranto - Via E. BATTISTI n. 657

mediante consegna di copia conforme all'originale

a mani.

a mani dell'impiegato Luigi Raffaele
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti

Il

[Handwritten signature]
VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

18043/87

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per: Monopoli Antonio nato a Castellana G. (BA) il 12/06/1932 residente
in Taranto alla via Lago d'Orta n.10
ed elettivamente domiciliato in Taranto al Corso Piemonte n. 42 presso lo
studio dell'Avv. Diego Colucci che lo rappresenta e difende unitamente
all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma giusta delega al margine del
presente atto.

CONTRO

AMAT- Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale
rappresentante pro tempore.

FATTO

- 1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della
resistente azienda di trasporti nel periodo dal 16.03.74 al 30.09.92
svolgendo mansioni di conducente o agente con qualifica di F.F. operaio
generico ed inquadramento finale nel livello 07.
- 2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in
modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 30 ore
mensili a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio
impartiti dalla resistente così come si evince dalla documentazione
allegata. Infatti il ricorrente quale addetto al movimento (conducente o
agente) riceveva dei turni di servizio in base ai quali egli era tenuto ad
effettuare lavoro straordinario per coprire il servizio

COPIA

2695

N. Cron. Mod. A

CONTROVERGIA LAVORO

Ind. trasferita L. 5.920

Taranto, li - 7 OTT. 1997

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

Delego l'Avv. Diego Colucci
e l'Avv. Paolo Longo
a rappresentarmi e difendermi
nel presente procedimento, in
quello eventuale di appello o
opposizione, nelle esecuzioni
mobiliari, immobiliari o presso
terzi, in sede fallimentare, con
ogni facoltà di legge, compresa
quella di conciliare, transigere,
incassare per mio conto e
farsi sostituire occorrendo.
Eleggo domicilio in Taranto
al Corso Piemonte n. 42.

Monopoli Antonio
Taranto, li 17 LUG. 1997
La firma è autentica.

Diego Colucci
Paolo Longo

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	12157
del	10 OTT. 1997
Dirigente Ammin.vo F.F.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

data in Cancellaria

1 SET. 1997

CANCELLIERE

3.- All'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto.

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la

S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuatività e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso de quo.

Tutto ciò premesso il sig. Monopoli Antonio
come in epigrafe rappresentato e difeso

RICORRE

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché,
previ gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto 18 LUG. 1997

Avv. Diego Colucci

Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi

il Sig. Arena Piero residente in Taranto alla via Oberdan n.133;

il Sig. Calculi Mario residente in Talsano (TA) alla via Como n.2/141;

il Sig. Lobefaro Pietro residente in Taranto alla via Mazzini n.186 .

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

- 1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.
- 2.- lettera di sollecito

Il Pretore

1. Accuso;

F I S S A

La discussione per il **10 FEB 1998**
con **9,00** ordinando all' **9,00** di comparire
in aula. Dispone che il ricorso e il pro
e siano notificati al convenuto, a cui del-
l'atto, entro **10 giorni** data odierna.

Taranto, li **15/9/97**

Il Cancelliere

5

Il Pretore

**A. M. A. T.**AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI
TARANTO**COMPETENZE DI FINE RAPPORTO DI LAVORO**

DIPENDENTE

MONOPOLI ANTONIO

MATRICOLA

163442

QUALIFICA

T.F. OPERAIO GENERALE

LV.

07

DATA ASSUNZIONE

16/03/74

DATA LICENZIAMENTO

30/09/92

ANTICIPAZIONE EROGATA

L. =

Delibera C.A. N°

del

STATO DI SERVIZIO

ANNI 18 + MESI 6 = ANNI 18,500

ASPETTATIVA PRIVATA ANNI + MESI = ANNI

EFFETTIVI DI SERVIZIO ANNI 18,500

PERIODO DI ANZIANITA' CONVENZIONALE ANNI =

TOTALE 18,500

ACCANTONAMENTO PROGRESSIVO AL 31 DICEMBRE 92

RIVALUTAZIONE INDICE ISTAT 365585 % RIFERITA AL MESE DI SETTEMBRE 92

ACCANTONAMENTO DELL'ANNO

TOTALE T.F.R. ACCANTONATO

ANTICIPAZIONE LORDA PERCEPITA NELL'ANNO =

TOTALE T.F.R. MATURATO ALLA DATA DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

L 28.894.338
L 1.056.333
L 1.849.308
L 31.799.973
L =
L 31.799.973

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTAIMPORTO
COMPETENZEANNI DI LAVORO
(E DODICESIMI)VALORE
MEDIOREDDITO DI
RIFERIMENTO 92

31.799.973 18,500 18.973 = 20627.004

L 7.200.000 al 10 % = L 720.000 +

L 7.200.000 al 22 % = L 1.584.000 +

L 6.227.004 al 27 % = L 1.681.291 +

L al % = L +

L al % = L +

L al % = L +

L al % = L +

L al % = L +

L al % = L +

L al % = L +

L al % = L +

L al % = L +

L al % = L +

L al % = L +

L al % = L +

L al % = L +

L al % = L +

L al % = L +

L al % = L +

L al % = L +

**DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE
E DELL'IMPOSTA**

IMPORTO T.F.R.

Riduzione: (L. 500.000
per ogni anno di servizio)
L. 500.000 x 18,500

IMPONIBILE

ALiquOTA

IMPOSTA

IMPOSTA ASSOLTA SU ANTICIPAZIONE

TOTALE T.F.R. AL NETTO DELL'I.R.P.E.F.

ANTICIPAZIONE USUFRUITA

NETTO A PAGARE

L 31.799.973

L 9.250.000

L 22.549.973

L 19,32

L 4.356.655

L =

L 27.443.318

L =

L 27.443.318

L 27.443.318

Si dichiara che gli importi indicati, relativi ai conteggi per trattamento di fine rapporto di lavoro del dipendente sopra intestato, sono quelli spettanti ai sensi della legislazione vigente.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI

Il Responsabile

Taranto,

ATTESTAZIONE DI QUIETANZA

Dichiaro di aver ricevuto la copia della presente distinta, relativa ai conteggi del mio T.F.R. e di aver ricevuto la somma sopra indicata per tale trattamento.

Copia conforme all'originale

Taranto 24 SET. 1997



IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto assistente addetto al suindicato ufficio,

ho consegnato il presente atto al Sig. AMAT- M

persona del legale con le potestà

abitante in Taranto - Via E. BATTINI n. 654

mediante consegna di copia conforme all'originale

a mani.

a mani dell'impiegato Severino Raffaele
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione del

N. 19/10/1997

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATATA DI TARANTO

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per: Convertini Antonio nato a Taranto il 29/04/1933 residente
in Taranto alla via polibio n.8
ed elettivamente domiciliato in Taranto al Corso Piemonte n. 42 presso lo
studio dell'Avv. Diego Colucci che lo rappresenta e difende unitamente
all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma giusta delega al margine del
presente atto.

CONTRO

AMAT- Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale
rappresentante pro tempore.

FATTO

1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della
resistente azienda di trasporti nel periodo dal 03.11.57 al 29.04.93
svolgendo mansioni di conducente o agente con qualifica di capolinea ed
inquadramento finale nel livello 06.
2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in
modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 30 ore
mensili a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio
impartiti dalla resistente così come si evince dalla documentazione
allegata. Infatti il ricorrente quale addetto al movimento (conducente o
agente) riceveva dei turni di servizio in base ai quali egli era tenuto ad
effettuare lavoro straordinario per coprire il servizio.

15933/94
COPIA

Un 676

Al. Cron. Mod. A
C. 42/1997 TARANTO
Ind. Taranto L. 5.920
Taranto, 10 OTT. 1997
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

Delego gli Avv. ti Diego
Colucci e Paolo Longo a
rappresentarmi e a
difendermi nel presente
giudizio, in quello
eventuale di appello o
opposizione, nelle esecu-
zioni mobiliari, im-
mobiliari o presso terzi
con ogni facoltà di legge
compresa quella di
transigere, incassare per
mio conto e farsi
sostituire occorrendo.
Eleggo domicilio presso
il loro studio in Taranto
al Corso Piemonte n. 42

La firma è autentica.

Diego Colucci
Paolo Longo

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	12158
del	10 OTT. 1997
Dirigente Ammin. vo F.F.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
Cd A	
F	

depositata in Cancellieri

11 - 9 LUG 1997

IL CANCELLIERE

3.- All'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto.

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la

S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuatività e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso de quo.

Tutto ciò premesso il sig. Convertini Antonio

come in epigrafe rappresentato e difeso

RICORRE

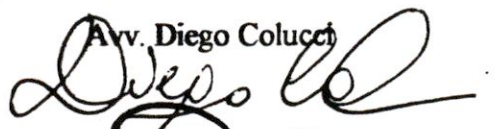
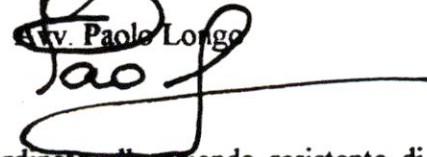
all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché,
previ gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto

09 LUG. 1997

Avv. Diego Colucci

Avv. Paolo Longo


In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi

- il Sig. D'Onghia Francesco residente in Avetrana (TA) alla via Sassari n.12;
- il Sig. Iavernaro Vittorio residente in Taranto alla via pola n.78;
- il Sig. D'Erchia Luigi residente in Talsano (TA) alla via Nino Franchina n.9 .

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

- 1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.
- 2.- lettera di sollecito

Il Pretore

Letto il ricorso;

F I S S A

~~l'udienza di discussione~~ per il giorno 14.5.98
ora 9,30 ordinando alle parti di comparire ~~per~~
~~semplicemente~~. Dispone che il ricorso e il ~~prospetto~~
~~decreto~~ siano notificati al convenuto, a ~~una~~ ~~data~~
l'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 18.9.97

Il Cancelliere

5

Il Pretore



**A. M. A. T.**AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI
TARANTO**COMPETENZE DI FINE RAPPORTO DI LAVORO**

DIPENDENTE

CONVERTINI ANTONIO

MATRICOLA

122079

QUALIFICA

CAPOLINEA

LIV.

060311157

DATA ASSUNZIONE

DATA LICENZIAMENTO

29/04/93

ANTICIPAZIONE EROGATA

L. = =

Delibera C. A. N° = =

del = = =

STATO DI SERVIZIO

ANNI 35 + MESI 6 = ANNI 35,500

ASPETTATIVA PRIVATA ANNI + MESI = ANNI =

EFFETTIVI DI SERVIZIO ANNI 35,500

PERIODO DI ANZIANITA' CONVENZIONALE ANNI =

TOTALE 35,500

ACCANTONAMENTO PROGRESSIVO AL 31-DICEMBRE-92

L 66.536.223

RIVALUTAZIONE INDICE ISTAT 150476 % RIFERITA AL MESE DI APRILE-93

L 1.001.211

ACCANTONAMENTO DELL'ANNO

L 955.940

TOTALE T.F.R. ACCANTONATO

L 68.493.474

ANTICIPAZIONE LORDA PERCEPITA NELL'ANNO =

L =

TOTALE T.F.R. MATURATO ALLA DATA DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

L 68.493.474

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

IMPORTO

COMPETENZE

ANNI DI LAVORO

(E DODICESIMI)

VALORE

MEDIO

REDDITO DI

RIFERIMENTO (M)

68.493.474 35,500 1.929.394 23.152.728

L 1.200.000 al 10 % = L 120.000 +

L 1.200.000 al 22 % = L 264.000 +

L 8.752.728 al 27 % = L 2.363.237 +

L al % = L +

L al % = L +

L al % = L +

L al % = L +

L al % = L +

L al % = L +

**DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE
E DELL'IMPOSTA**

IMPORTO T.F.R.

L 68.493.474

Riduzione: (L. 500.000
per ogni anno di servizio)
L 500.000 x 35,500

L 17.750.000

IMPONIBILE

L 50.743.474

ALiquOTA

L 20,16

IMPOSTA

L 10.229.884

IMPOSTA ASSOLTA SU ANTICIPAZIONE

L =

10.229.884

L 4.667.237

L 4.667.237 x 100 : 23.152.728

ALiquOTA 20,16 %

TOTALE T.F.R. AL NETTO DELL'I.R.P.E.F.

L 58.263.590

ANTICIPAZIONE USUFRUITA

L =

NETTO A PAGARE

L 58.263.590

Si dichiara che gli importi indicati, relativi ai conteggi per trattamento di fine rapporto di lavoro del dipendente sopra intestato, sono quelli spettanti ai sensi della legislazione vigente.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI

Il Capo Ufficio Rimborsamenti

Taranto, 14/06/93

ATTESTAZIONE DI QUIETANZA

Dichiaro di aver ricevuto la copia della presente distinta, relativa ai conteggi del mio T.F.R. e di aver ricevuto la somma sopra indicata per tale trattamento.

Data

18/06/93

Firma del dipendente

Copia conforme all'originale

Taranto 29 SET. 1987



IL CANCELLIERE

CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI
In presenza della parte costituita in atti, lo scrivente
Assistente addetto al suddetto ufficio,
il presente atto al Sig. AMATO - M.
persona del suo potere ref. se po. imp. 2
e BATTISTI n. 657
mediante consegna di copia conforme all'originale

a mani dell'impiegato Luigi Raffaele
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione alla

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNICO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

16427/97

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per: Zizzari Giulio nato a Taranto il 07/07/1934 residente in Taranto
ed elettivamente domiciliato in Taranto al Corso Piemonte n. 42 presso lo
studio dell'Avv. Diego Colucci che lo rappresenta e difende unitamente
all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma giusta delega al margine del
presente atto.

25018
N. Cron. Mod. A
CONTRAVVERSA LAVORO
Ind. Materia L. 5.920
7 011.1997
Taranto, 11.6.97
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

CONTRO

AMAT- Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale
rappresentante pro tempore.

FATTO

1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della
resistente azienda di trasporti nel periodo dal 15.10.58 al 31.12.94
svolgendo mansioni di impiegato con qualifica di capo ufficio ed
inquadramento finale nel livello 02.

2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in
modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 30

ore mensili a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di
servizio impartiti dalla resistente così come si evince dalla
documentazione allegata. Infatti, il ricorrente quale addetto all'officina
deposito in qualità di impiegato riceveva ordini di servizio giornalieri che
gli imponevano l'effettuazione di lavoro straordinario per coprire il

servizio.

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Archivio n. 12153	
del 10 OTT. 1997	
Dirigente Ammin.vo F.F.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☒

Delego gli Avv. ti Diego Colucci e Paolo Longo a
rappresentarmi e a
difendermi nel presente
giudizio, in quello
eventuale di appello o
opposizione, nelle esecu-
zioni mobiliari, im-
mobiliari o presso terzi
con ogni facoltà di legge
compresa quella di
transigere, incassare per
mio conto e farsi
sostituire occorrendo.
Eleggo domicilio presso
il loro studio in Taranto
al Corso Piemonte n. 42

Zizzari Giulio
La firma è autentica.
Diego Col.
Paolo Longo

Depositate in Cancelleria

IL 14 LUG. 1997

IL CANCELLIERE

3.- All'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto.

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la

S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuatività e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso de quo.

Tutto ciò premesso il sig. Zizzari Giulio

come in epigrafe rappresentato e difeso

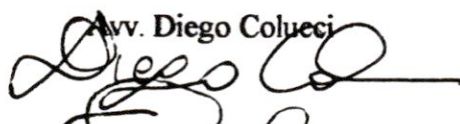
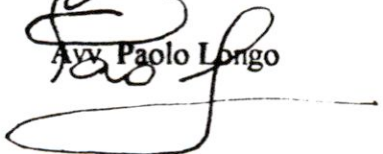
RICORRE

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché,
previ gli incombenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto 14 LUG. 1997

Avv. Diego Colucci

Avv. Paolo Longo


In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi

il Sig. Di Corrado Giuseppe residente in Taranto al viale Liguria n.95;

il Sig. Salentino Fernando residente in Taranto alla via Anfiteatro n.110;

il Sig. Cazzato Alberto residente in Talsano (TA) alla via Nuova n.5 .

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

- 1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.
- 2.- lettera di sollecito

Il Pretore

Letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 24.6.98
ore 9.30 ordinando alle parti di comparire personalmente. Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al ~~convenuto~~, a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, 16.9.97

Il Pretore

Il Pretore

**A. M. A. T.**AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI
TARANTO**COMPETENZE DI FINE RAPPORTO DI LAVORO**

DIPENDENTE

ZIZZARI GIULIO

MATRICOLA

199352

QUALIFICA

CAPO UFFICIO

LIV.

02

DATA ASSUNZIONE

15/10/58

DATA LICENZIAMENTO

31/12/94

ANTICIPAZIONE EROGATA

L. 25.162.905

Delibera C. A. N° 254

del 03/07/85

STATO DI SERVIZIO

ANNI 36 + MESI 3 = ANNI 36,250

ASPETTATIVA PRIVATA ANNI + MESI = ANNI

EFFETTIVI DI SERVIZIO ANNI 36,250 + (A)

PERIODO DI ANZIANITA' CONVENZIONALE ANNI =

TOTALE 36,250 (B)

ACCANTONAMENTO PROGRESSIVO AL 31/12/94

RIVALUTAZIONE INDICE ISTAT 0 % RIFERITA AL MESE DI GENNAIO 95

ACCANTONAMENTO DELL'ANNO

TOTALE T.F.R. ACCANTONATO

ANTICIPAZIONE LORDA PERCEPITA NELL'ANNO 1985

TOTALE T.F.R. MATURATO ALLA DATA DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

L. 54.687.667 +

L. / +

L. 105.077 =

L. 54.792.744 +

L. 25.162.905 =

L. 79.955.649

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTAIMPORTO
COMPETENZEANNI DI LAVORO
(E DODICESIMI)VALORE
MEDIOREDDITO DI
RIFERIMENTO (C)**DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE
E DELL'IMPOSTA**

79.955.649 36,250 2205673 12 26468076

L. 7.200.000 al 10 % = L. 720.000 +

L. 7.200.000 al 22 % = L. 1.584.000 +

L. 12.068.076 al 27 % = L. 3.258.380 +

L. al % = L. +

L. al % = L. +

L. al % = L. +

L. al % = L. +

L. al % = L. +

L. al % = L. =

IMPORTO T.F.R.

Riduzione: (L. 500.000

per ogni anno di servizio)

L. 500.000 x 36,250

IMPONIBILE

ALiquOTA

IMPOSTA

IMPOSTA ASSOLTA SU ANTICIPAZIONE

L. 79.955.649

L. 18.125.000 =

L. 61.830.649 x

L. 21,02 =

L. 12.996.802

L. 4.111.146 =

8.885.686 =

L. 5.562.380 (D)

(D) L. 5.562.380 x 100: (C) L. 26468.076 =

ALiquOTA 21,02 %

TOTALE T.F.R. AL NETTO DELL'I.R.P.E.F.

ANTICIPAZIONE USUFRUITA

NETTO A PAGARE

L. 71.069.963

L. 25.162.905 =

L. 45.907.058

Si dichiara che gli importi indicati, relativi ai conteggi per trattamento di fine rapporto di lavoro del dipendente sopra intestato, sono quelli spettanti ai sensi della legislazione vigente.

Taranto,

20/02/95

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO

IL CAPO AREA PERSONALE

Ing. Maria Fiorella MENENT

Copia conforme all'originale

Taranto 24 SET. 1997



IL CANCELLIERE

CORTE DI APPELLO DI LEGGE

SEZIONE DISTACCATTA DI TARANTO - UFFICIO UNICO D'INVERGIZIONE

Ad ... alla parte costituita in atto, io sotto-

... ante addetto al suindicato ufficio,

ho prestato atto al Sig. AMAT - m

persona del Repete con la po Tempora

abitante ... E. BATTISTI n. 657

mediante consegna di copia ... all'original

a mani.

a mani dell'impiegato
addetto alla Segreteria incaricato alla ricezione

[Signature]

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LEGGE
SEZIONE DISTACCATTA DI TARANTO